

Delitto di incendio boschivo. Facoltà di arresto da parte dei privati

A cura dell'Avv. Valentina Stefutti

Il delitto di incendio boschivo, evidentemente nella fattispecie dolosa di cui al comma 1 dell'art.423-bis c.p., come abbiamo riferito nelle scorse settimane sulle pagine di questo sito, rientra tra quelli per cui è consentito l'arresto in flagranza, persino per quanto concerne la fattispecie tentata.

Vale quindi la pena di fare una breve riflessione sul disposto di cui al successivo art. 383 c.p.p.

La norma in parola prevede che «nei casi previsti dall'articolo 380 c.p.p. ogni persona è autorizzata a procedere all'arresto in flagranza, quando si tratta di delitti perseguibili d'ufficio. La persona che esegue l'arresto deve senza ritardo consegnare l'arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia». Nel caso di specie, viene in essere la lett. c) del comma 1 dell'art. 380 citato in materia di delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del codice penale per i quali è stabilita la pena da tre a dieci anni. Si tratta, a ben guardare, proprio del caso della fattispecie delittuosa che ci interessa, in base al quale «chiunque cagioni un incendio boschivo è punito con la reclusione da quattro a dieci anni».

E' opportuno precisare, tuttavia, come, innanzitutto, si tratti, per l'appunto, di una mera facoltà che il codice di procedura conferisce ai privati, e non certo di un obbligo.

In secondo luogo, sia al fine della legittimità dell'arresto sia al fine di scongiurare la possibilità di essere denunciati per sequestro di persona, è bene tenere presente che la persona arrestata in nessun caso può essere trattenuta dal privato intervenuto nell'operazione oltre il tempo strettamente necessario per la consegna dell'arrestato agli organi di polizia. Solo in questo caso, infatti opererà la scriminante dell'esercizio di un diritto di cui all'art.51 c.p.

Valentina Stefutti

Pubblicato l' 8 settembre 2007